



Provincia di Lecco



CONFINDUSTRIA
LECCO E SONDRIO

**“Decreto Legislativo n. 151/15 – Decreto sulle semplificazioni.
Collocamento lavoratori disabili”**

**Modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio
(DLgs 14 settembre 2015, n.151)**

Dott. Roberto Panzeri

Dirigente Settore Formazione Professionale – Istruzione - Lavoro
Interventi Sociali – Politiche Giovanili

Dott.ssa Cristina Pagano

Responsabile del Servizio Interventi Sociali, Politiche Giovanili, Collocamento
Disabili e Fasce Deboli della Provincia di Lecco

Lecco, 09 Dicembre 2015

Linee guida in materia di collocamento mirato

Entro 180 giorni, sono definite le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità sulla base dei seguenti principi:

- a. Promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL, per le persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
- b. Promozione di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le cooperative sociali 381/91, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

Linee guida in materia di collocamento mirato

- c. Individuazione di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
- d. analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
- e. promozione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità;
- f. individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Modifiche alla disciplina del Collocamento Obbligatorio

Le principali modifiche introdotte con il DLgs 151/15 alla disciplina del Collocamento Obbligatorio:

1. Ampliamento delle categorie di soggetti che possono iscriversi al Collocamento Disabili
2. Obbligo assunzione disabili
3. Computo
4. Esonero con tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille
5. Modalità di avviamento al lavoro
6. Modalità di iscrizione al servizio
7. Incentivi all'assunzione

1. Ampliamento delle categorie di soggetti che possono iscriversi al Collocamento Disabili

Possono iscriversi al servizio Collocamento Disabili:

- le persone in possesso di certificazione di Invalidità Civile superiore al 45% e nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222;
- le persone in possesso di certificazione di invalidità superiore al 33% accertata dall'INAIL;
- le persone divenute disabili per cause di guerra, invalide civili di guerra o per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

2. Obbligo assunzione disabili

L'obbligo di assunzione di una persona disabile con effetto dal 1 gennaio 2017 è per tutti i datori di lavoro privati che occupano una base computo da 15 a 35 dipendenti, per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione anche nel caso in cui non ci siano state nuove assunzioni.

3. Computo

I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se NON assunti tramite il collocamento obbligatorio, possono essere computabili nella quota di riserva del datore di lavoro se:

- hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%
- in possesso di disabilità intellettiva o psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81

In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Esonero con tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Art.5 comma 2 “Con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi di cui al comma 1, lettera b)”

5. Modalità di avviamento al lavoro

Modalità di assunzione:

i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art.11.

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità che aderiscono alla specifica occasione di lavoro (chiamata per avviso pubblico), sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

5. Modalità di avviamento al lavoro

Nel caso di mancata assunzione:

gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro.

gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

6. Modalità di iscrizione al servizio

Le persone con disabilità, che risultano disoccupate:

- Si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato,
- il quale può, comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

7. Incentivi all'assunzione dal 01 gennaio 2016

Ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo per un periodo di 36 mesi per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato :

- riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 %
- 70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali
- riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 %
- 35 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

L'incentivo è altresì concesso, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato non inferiore a dodici mesi

- per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %
- 70 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali

7. Incentivi all'assunzione dal 01 gennaio 2016

Il pagamento dell'incentivo avverrà:

- mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per la fruizione dell'incentivo:

- dovrà essere trasmessa all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a rispondere sulla sussistenza di effettiva disponibilità di risorse per l'incentivo.
- A seguito della comunicazione un termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo all'incentivo.

Altre modifiche apportate

- Costituzione banca dati nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori
- Allineamento compensazioni territoriali enti pubblici a privati
- Eliminazione albo centralinisti non vedenti e verifica diretta abilitazione



Grazie per l'attenzione!

Servizio Collocamento Disabili

Telefono 0341.295532-533

Fax 0341.295591

E-mail: collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it

Pec: collocamento.obbligatorio@pec.it